

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1279 del 15/03/2022
Oggetto	Rinnovo della concessione mineraria per l'estrazione di acque minerali naturali, denominata Fontanino sita nel territorio del Comune di Bedonia (PR). - Sinadoc 17221
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1362 del 15/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

VISTI ALTRESI':

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";
- La Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm. ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rilascio della concessione;
- gli artt. 147 e 151 della L.R. 3/99 che delegano, con decorrenza 12 novembre 1999 alle Province i seguenti compiti, adempimenti e funzioni amministrative:
 - * provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui al Titolo II della L.R. 17/08/1988 n° 32 ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima Legge fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
 - * provvedimenti ed adempimenti relativi alle "acque di sorgente" di cui al D.lgs 4 Agosto 1999, n° 339 ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R.32/88 ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;
- gli artt. 14 e 16 della L.R. 13/2015, in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 68 in base ai quali le competenze in materia di acque minerali, termali e di sorgente ex L.R. 32/88 e s.m.i., sono attribuite all'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far tempo dal 1/1/16;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale – Area Ambiente della Regione Emilia-Romagna del 18/03/1997 n° 1891, si rinnovava la concessione mineraria "Fontanino", in comune di Bedonia, località Masanti, alla ditta Lynx S.p.A., con sede legale in Bedonia, località Masanti, Cod. Fisc. e partita IVA 00162730345, dell'estensione di ettari 47.00.00 Ha e per la durata di anni venticinque (25) a decorrere dal 16/06/1996;
- con la determinazione n° 899 del 03 Marzo 2004 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma, veniva trasferita alla ditta Norda S.p.A, la concessione mineraria per l'estrazione di acqua minerale naturale denominata "Fontanino", in località Masanti, Comune di Bedonia, dell'estensione di ettari 49.00.00, per fusione per incorporazione della ditta Lynx S.p.A. con la suddetta Norda S.p.A.;
- con la determinazione n° DET-AMB-2019-1998 del 19/04/2019 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessione di Arpae di Parma, veniva trasferita la concessione mineraria denominata "FONTANINO" dell'estensione di ettari 49.00.00, in capo alla ditta NORDA S.P.A., sita nel territorio del Comune di Bedonia BEDONIA, a favore della ditta ACQUE MINERALI D'ITALIA S.P.A.

VISTA

- l'istanza acquisita al protocollo generale Arpae in data 14 giugno 2021 al n° PG/2021/93039 (pratica Sinadoc n° 17221), con la quale la ditta **Acque Minerali d'Italia S.p.A.**, con sede legale a Milano, (MI),

in via Inverigo n°2, Cod. Fisc. 04848000156 , ha presentato istanza di **rinnovo** per anni trenta (30) della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque “minerali” denominata “**Fontanino**”, sul territorio del Comune di Bedonia, località Masanti, a norma dell’art. 34 del R.D. 1443 del 29 luglio 1927, e s.m.i., e degli artt. 7 e 8, della L.R. 17 agosto 1988, n° 32 e s.m.i., e la documentazione di merito prodotta a corredo, agli atti presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Parma;

CONSIDERATO :

- che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. sent. Cons. di Stato n. 873/2013 e 2151/2011, sent.Corte Cost. n.1/2010, sent.TAR Lombardia n.2401/2014) è ormai uniforme nel ritenere che l’assegnazione di un bene demaniale suscettibile di sfruttamento economico debba avvenire nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza non discriminazione e parità di trattamento tra gli operatori economici interessati;
- che con la nota prot. PG/2015/645721 del 09/09/15, il Servizio Affari Generali Giuridici e Programmazione finanziaria della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, ha chiarito che per soddisfare le finalità di cui al punto precedente è idonea la pubblicazione di un avviso al fine di raccogliere manifestazioni di interesse e, in caso di concorso di più istanze, il rilascio della concessione o del rinnovo a seguito della valutazione delle richieste presentate e delle garanzie prestate sulla base dei criteri indicati nell’avviso;
- che con la nota prot. PG/2018/297786 del 26/04/18, il Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna, ha confermato le indicazioni già fornite con la nota di cui al punto precedente (PG/2015/645721 del 09/09/2015) ribadendo la necessità di operare la pubblicazione di avvisi al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse relative alle concessioni in oggetto;
- che, pertanto, ai fini del rinnovo della concessione di cui trattasi si è predisposto un avviso pubblico di manifestazione di interesse nei confronti della stessa da parte di soggetti ulteriori rispetto a quello indicato in premessa che attualmente ha presentato l’istanza, per procedere ad un confronto competitivo nel rispetto dei principi comunitari;
- che la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul n. 205, Parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) a far data dal 07 luglio 2021 e contestualmente presso l’Albo Pretorio del Comune di Bedonia, presso l’Albo Pretorio della Provincia di Parma e sul sito ufficiale dell’Arpae;
- che entro il termine dell’avviso, fissato per il giorno 26 luglio 2021, non sono pervenute manifestazioni di interesse in merito alla concessione mineraria “Fontanino”;
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale Arpae n° **DET-AMB-2021-3933** del 05/08/2021 si è conclusa ufficialmente la procedura di evidenza pubblica e si sono riaperti i termini dell’istruttoria di rinnovo della concessione in parola.

PRESO ATTO:

- che l’istanza ed il progetto sono stati pubblicati nei modi di rito, senza dar luogo ad opposizioni o reclami;
- che non risultano pervenute osservazioni in merito, a seguito della pubblicazione del progetto;
- che durante il sopralluogo effettuato in data 10 marzo 2022 nell’area di richiesta di rinnovo concessione, è risultata buona corrispondenza fra gli elementi osservati sul terreno e quelli indicati sui piani di delimitazione, così come specificato nel verbale di delimitazione della concessione “Fontanino” quale parte integrante del verbale stesso, agli atti presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Parma;

- che sulla base di quanto riportato nei piani di delimitazione allegati alla domanda di rinnovo in oggetto (allegati n. 6 e 7) e verificati nel corso del suddetto sopralluogo, le dimensioni dell'area di concessione risultano pari ad ettari 54,22 (54.22.00 Ha);

CONSIDERATO

- che sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna e di quanto stabilito dalla L. 108/2021, i rinnovi di concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali naturali e termali, non sono soggette a procedura di VIA a meno di derivazioni superiori a 100 l/sec.;
- che pertanto la concessione Fontanino non rientra nei casi previsti e con nota PG/2021/173260 del 10/11/2021, Arpae SAC di Parma ha riaperto i termini istruttori per il rinnovo richiedendo alla ditta A.M.I spa di trasmettere alla Provincia di Parma, Comune di Bedonia e AUSL di Parma, la documentazione tecnica presentata all'atto del rinnovo, ai fini della valutazione, per quanto di competenza, dell'istanza;
- che a seguito della succitata nota, Arpae SAC di Parma ha convocato una Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, con nota n. PG/2021/199148 del 27/12/2021;
- che in data 26/01/2022, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0025926_20220126, è stata effettuata tramite BDNA, la richiesta di comunicazione antimafia, alla Prefettura di Milano, ai sensi del Dlgs. 159.

VISTO

- il parere favorevole del Comune di Bedonia, espresso con nota del 02 marzo 2022 (acquisito al protocollo n° PG/2022/35503 del 03 marzo 2022 - allegato);
- il parere favorevole della Provincia di Parma – Servizio Pianificazione Territoriale, espresso con nota del 04 gennaio 2022 ed acquisita al protocollo n° PG/2022/772 di pari data (allegato);
- il parere favorevole dell'AUSL di Parma, Struttura Organizzativa Territoriale S.I.A.N. Fidenza /Valli Taro e Ceno, espresso con nota n. 3564 del 19/01/2022, acquisita al protocollo n° PG/2022/8185 del 19 gennaio 2022 (allegato);
- l'avvenuto pagamento dei diritti proporzionali relativi alla concessione in oggetto, per l'intera annualità 2022;
- la determinazione del Direttore Generale cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna n.13805 del 29/07/2019, riguardante l'aggiornamento dei diritti proporzionali per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali – triennio 2020-2022.

CONSIDERATO :

- che la Società richiedente ha correttamente adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 8 della sopracitata Legge Regionale 32/88 e smi;
- che la società **Acque Minerali d'Italia S.p.A.** è una società che si avvale di personale tecnico che opera da anni nel settore delle acque minerali e possiede i requisiti economici adeguati all'attività da intraprendere, così come da autocertificazione allegata all'istanza;
- che la documentazione presentata risulta essere completa anche alla luce di quanto specificato dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 25/01/1985 n° 219, recante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali;
- che il programma dei lavori presentato, prevede, in sintesi, la prosecuzione della coltivazione della miniera in continuità con quanto effettuato in passato ed in particolare la Ditta intende potenziare

l'attività di sfruttamento delle acque minerali della concessione, nel pieno rispetto della sostenibilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche ed in particolare si prevede

1. controlli su tutte le opere di captazione autorizzate per le attività di imbottigliamento con rilevazione dei parametri caratteristici di coltivazione e con monitoraggi analitici, sia chimico-fisici, sia microbiologici;
 2. aggiornamento degli studi idrogeologici finalizzati all'affinamento della conoscenza delle modalità di circolazione idrica sotterranea e di mineralizzazione, nonché alla stima della potenzialità idrica sotterranea dei bacini minerari ;
 3. monitoraggio delle portate sorgive, dei dati termo-pluviometrici e analisi dei meccanismi di ricarica degli acquiferi e di esaurimento mediante correlazione di tali portate con i dati termo-pluviometrici e di precipitazione nivale;
 4. monitoraggio idrogeologico su pozzi e sorgenti non captate e sui corsi d'acqua nell'intorno dell'area di concessione finalizzati alla definizione dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche;
 5. realizzazione di prove di emungimento per valutare eventuali interferenze tra i pozzi esistenti e determinare i parametri idrodinamici utili alla determinazione della potenzialità degli acquiferi;
 6. manutenzione ordinaria delle opere di captazione, delle condotte, delle zone di protezione, della viabilità tra le polle e controllo continuo dei parametri di salvaguardia dei bacini minerari;
 7. realizzazione dell'acquedotto per l'adduzione delle acque del pozzo Armonia alla miscelazione in località Fontanino;
 8. manutenzione impianti di imbottigliamento;
 9. sorveglianza del territorio in concessione e sulle aree limitrofe finalizzato all'individuazione di situazioni di potenziali e/o reali criticità ambientali;
 10. proseguimento di tutte le attività finalizzate al miglioramento aziendale in termini di qualità ambiente e sicurezza .
- che la Arpae S.A.C. tutela l'assetto ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.

CONSIDERATO ALTRESI'

- che in base all'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il trasferimento della titolarità è rilasciato sotto condizione risolutiva correlata all'esito positivo della verifica antimafia;

RITENUTO:

- che sussistano i presupposti per rinnovare la concessione in argomento per la durata di anni 30 (trenta);

DATO ATTO

- che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ex art. 6-bis della L241/90 nei confronti della ditta richiedente il rilascio della concessione;
- che il responsabile del procedimento è Pietro Boggio

DETERMINA

Di rinnovare alla ditta

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| - Ragione sociale : | Acque Minerali D'Italia S.p.A. |
| - Sede legale : | Via Inverigo, 2 - 20151 - Milano |
| - Sede stabilimento : | S.P. 359, loc. Masanti, Comune di Bedonia – 43041 (PR) |
| - C. F.- P. IVA: | 04848000156 |

la concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale naturale denominata "Fontanino", in

territorio del Comune di Bedonia, località Masanti, Provincia di Parma, dell'estensione di 54.22.00 Ha, per anni 30 (trenta) a decorrere dal 15 marzo 2022 (scadenza 14 marzo 2052).

L'area della concessione è identificata nella zona di terreno, delimitato dalla poligonale chiusa avente vertici ABCDE come evidenziato nei piani di delimitazione alle scale 1:25.000 e 1:10.000 ed alle coordinate dei vertici indicate nella domanda, depositati ed allegati all'istanza in oggetto;

La ditta titolare del permesso è tenuta:

1. ad esercitare direttamente l'attività con i mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R. 32/88, così come modificata ed integrata dall'art. 3 della L.R. 11/2018) e ad attenersi al programma di coltivazione sopraccitato che si intende contestualmente approvato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
2. ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma :
 - a) un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - b) il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15/06/1936 n° 1347 convertito nella legge 25/01/1937, n° 218 ed al D.P.R. del 9/04/1959 n° 128;
3. ad installare e/o mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua prelevata ed a trasmettere allo scrivente servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, i dati rilevati e registrati nel mese precedente;
4. a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa mineraria sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori che la sicurezza di terzi;
5. a fornire ai rappresentanti dell'Arpae e degli Enti preposti ai controlli, i mezzi necessari per l'espletamento delle attività ispettive previste per legge ed a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
6. a trasmettere periodicamente all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, i dati statistici e le segnalazioni previste per legge, pertinenti all'attività di coltivazione e sfruttamento della concessione. In particolare, in occasione della segnalazione annuale dei dati inerenti il programma dei lavori (ex art. 2 R.D.L. 1347/1936) da svolgersi nell'anno successivo, dovrà contestualmente relazionare sui lavori svolti nell'anno, evidenziando i risultati ottenuti, ed allegare un rapporto sull'andamento generale della propria attività;
7. ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Arpae S.A.C., ai fini del regolare sfruttamento delle opere di captazione e della regolare esecuzione delle ricerche;
8. tutte le opere pertinenti alla concessione, costituenti pertinenza mineraria ai sensi dell'art. 12-2° comma della Legge regionale 32/1988 e s.m.i., dovranno essere oggetto di adeguata manutenzione ed essere realizzate nel rispetto della normativa vigente di settore;
9. nell'esercizio delle attività pertinenti alla concessione, si dovrà rispettare il complesso della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene, e garantire il buon governo igienico delle zone di protezione delle sorgenti;
10. a mantenere e/o a ripristinare tempestivamente qualora fossero danneggiati, in corrispondenza dei vertici di delimitazione della miniera, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni almeno 0,20 X 0,30 m, recanti dall'alto al basso, le incisioni del simbolo minerario, martello e mazzetta incrociati; dalle lettere C.F. iniziali di Concessione Fontanino e dalla lettera che contraddistingue il rispettivo vertice. Tali targhe dovranno essere posizionate in modo da essere facilmente visibili e riconoscibili e da non poter essere rimosse con facilità;
11. a corrispondere entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il diritto proporzionale anticipato così come stabilito dall'art. 16 della L.R. 32/1988 e s. m. i. ;
12. ad inviare almeno otto giorni prima della ripresa dell'attività estrattiva o comunque dal ricevimento della presente determinazione, l'aggiornamento della "denuncia d'esercizio" e del

Documento Sicurezza e Salute (DSS) a firma del titolare e sottoscritta dal direttore responsabile e dai sorveglianti ufficialmente nominati ed in possesso della qualifica prevista dal DPR 128/1959;

13. a far pervenire alla Arpae S.A.C., entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto di rinnovo della concessione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;

Si stabilisce inoltre che:

- nell'ambito delle aree protette o tutelate per interessi artistici ed ambientali o vincolate per scopi idrogeologici, l'attività mineraria è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni o dei nulla osta prescritti dalla normativa di settore;
- nel caso che i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare della concessione potrà rivolgersi all'autorità pubblica competente per la necessaria assistenza;
- la concessione mineraria è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatte salve le altre eventuali autorizzazioni;
- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acque minerali e termali;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- l'Arpae S.A.C. non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e/o rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato
- di rammentare che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Rif. Sinadoc ARPAE SAC n.17221/2021

Il Dirigente

Dott. Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.